



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 22 marzo 2018¹

Cause riunite C-47/17 e C-48/17

X (C-47/17),

X (C-48/17)

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem
(Tribunale dell'Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Regolamento (CE) n. 1560/2003 – Articolo 5, paragrafo 2 – Richiesta di presa o ripresa in carico di un richiedente asilo – Risposta negativa dello Stato membro richiesto – Domanda di riesame – Termine per la risposta – Inosservanza – Conseguenze»

I. Introduzione

1. Le presenti questioni pregiudiziali, depositate presso la cancelleria della Corte il 1° e il 3 febbraio 2017 dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell'Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi), vertono sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo².

2. Tali questioni sono state formulate nell'ambito delle controversie che oppongono due richiedenti asilo allo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (sottosegretario alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi, in prosieguo: il «sottosegretario»).

¹ Lingua originale: il francese.

² GU 2003, L 222, pag. 3. Il regolamento n. 1560/2003 è stato modificato, segnatamente, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2014, L 39, pag. 1). Nessuna modifica è stata apportata all'articolo 5 del regolamento n. 1560/2003.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione

1. Regolamento Dublino III

3. Il regolamento (UE) n. 604/2013³ stabilisce i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide⁴. Gli articoli pertinenti del citato regolamento sono riportati qui di seguito.

4. Articolo 3, paragrafo 2:

«Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

(...)

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente».

5. Articolo 17, paragrafo 1:

«In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

(...))».

6. Articolo 20, paragrafi 1 e 5:

«1. La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

(...)

5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

(...))».

3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

4 Il regolamento Dublino III ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Dublino II»).

7. Articolo 21:

«1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

In deroga al primo comma, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 603/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento [Dublino III] e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁵], la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare, della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

La Commissione [europea] adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico (...).

8. Articolo 22:

«1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

(...)

5 GU 2013, L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Eurodac». Il sistema Eurodac è composto da un sistema centrale, che gestisce in particolare una banca dati centrale e informatizzata, composta da impronte digitali che costituiscono un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione europea, nonché da mezzi telematici di trasmissione tra gli Stati membri e il sistema centrale. Uno degli obiettivi principali del sistema Eurodac è l'efficace applicazione del regolamento Dublino III. La banca dati Eurodac è stata posta in essere per consentire «a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato in condizioni di soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro» (v. considerando da 4 a 6 del regolamento Eurodac). A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, «[c]iascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento [Dublino III], trasmette tali dati al sistema centrale (...).

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti (...).

(...)

6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza (...), lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. (...)

7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa».

9. Articolo 23:

«1. Uno Stato membro presso il quale una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2. Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento [Eurodac].

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

3. Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata.

4. Una richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. (...))».

10. Articolo 25:

«1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.

2. L'assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso».

11. Articolo 29:

«1. Il trasferimento del richiedente (...) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo (...).

(...)

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

(...)».

12. Articolo 37:

«1. In caso di disaccordo persistente su qualsiasi aspetto dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2.

2. La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall'articolo 44. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.

Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.

(...)

Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame».

2. Il regolamento n. 1560/2003

13. L'articolo 5 del regolamento n. 1560/2003 così recita:

«1. Lo Stato membro richiesto che previa verifica ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza invia allo Stato membro richiedente una risposta negativa pienamente motivata che spieghi nel dettaglio le ragioni del suo rifiuto.

2. Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa. Lo Stato membro richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento [Dublino II]».

3. La direttiva 2013/32

14. L'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale⁶, così recita:

«Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento [Dublino III], il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l'esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall'autorità competente.

Gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se:

- a) il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e/o in diritto;
- b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

(...)

In casi eccezionali debitamente motivati gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale».

B. Diritto dei Paesi Bassi

15. Gli articoli pertinenti dell'Algemene wet bestuursrecht (legge generale sulla procedura amministrativa; in prosieguo: l'«Awb») sono i seguenti:

16. Articolo 4:17, paragrafo 1:

«Qualora non si pronunci in tempo utile su una domanda, l'autorità amministrativa è tenuta a corrispondere al richiedente una penale per ogni giorno di ritardo, per una durata che non può tuttavia essere superiore a 42 giorni».

17. Articolo 6:2, lettera b):

«Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge sul ricorso e sul reclamo, l'omessa statuizione in tempo utile equivale a una decisione».

18. Articolo 6:12, paragrafo 2:

«Può essere presentato ricorso dal momento in cui l'autorità amministrativa non ha statuito in tempo utile ed è scaduto il termine di due settimane, decorrente dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ha contestato per iscritto all'autorità amministrativa la sua omissione».

⁶ GU 2013, L 180, pag. 60.

19. Articolo 8:55b, paragrafo 1:

«Se il ricorso è diretto avverso l'omessa statuizione in tempo utile, il giudice amministrativo si pronuncia, in applicazione dell'articolo 8:54 dell'Awb, entro un termine di otto settimane dal ricevimento del ricorso e dal momento in cui risultano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 6:5 dell'Awb, salvo non ritenga necessario esaminare la causa in udienza».

20. Articolo 8:55c:

«Se richiesto e se il ricorso è fondato, il giudice amministrativo determina altresì l'importo della penale dovuta».

21. In applicazione dell'articolo 8:55d, paragrafo 1, dell'Awb, se il ricorso è fondato e non è stata ancora notificata alcuna decisione, il giudice amministrativo ingiunge all'autorità amministrativa di notificare una decisione entro un termine di due settimane decorrenti dal giorno successivo alla notifica della sentenza. Ai sensi del paragrafo 2, il giudice amministrativo correda la propria sentenza di una penale supplementare per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

A. *Causa C-47/17*

22. Il 24 gennaio 2016 il ricorrente nel procedimento principale, cittadino siriano, ha presentato, presso il sottosegretario dei Paesi Bassi, una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedente asilo. In pari data il sottosegretario ha ricevuto una risposta pertinente di Eurodac in merito a tale ricorrente, da cui risultava che il 22 gennaio 2016 questi aveva presentato una domanda di protezione internazionale presso la Repubblica federale di Germania⁷.

23. Il 24 marzo 2016, sulla base dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III, il sottosegretario ha presentato alle autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico del ricorrente nel procedimento principale.

24. Il 7 aprile 2016 le autorità tedesche hanno respinto la richiesta di ripresa in carico⁸.

25. Il 14 aprile 2016, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003, il sottosegretario ha presentato alle autorità tedesche una domanda di riesame, che non ha ricevuto risposta.

26. Con lettera del 29 agosto 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto al sottosegretario di esaminare la sua domanda e di considerare il rifiuto delle autorità tedesche del 7 aprile 2016 come definitivo. Il sottosegretario non ha reagito sul merito di tale richiesta.

⁷ Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ritiene che il ricorrente nel procedimento principale non abbia presentato alcuna domanda di protezione internazionale presso la Repubblica federale di Germania. Essa rileva che «[u]na lettera dell'avvocato dell'interessato alle autorità dei Paesi Bassi fa riferimento a una lettera del 4 luglio 2016 del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale tedesco per l'emigrazione e per i rifugiati) dalla quale emergerebbe che le impronte digitali di tutti gli stranieri che entrano in Germania sono prelevate e sono tutte registrate alla "categoria 1" del sistema Eurodac – quella dei richiedenti asilo, distinta dalla categoria delle persone fermate in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna – a prescindere dalla circostanza che una domanda di asilo sia stata effettivamente presentata o meno. Tali modalità di registrazione avrebbero nel frattempo fatto sì che le autorità tedesche abbiano respinto talune domande del servizio dei Paesi Bassi, come nel caso di specie, in quanto non era stata presentata alcuna domanda d'asilo» (v. punto 8 delle citate osservazioni).

⁸ A parere della Commissione, il 7 aprile 2016 le autorità tedesche avrebbero risposto «per il momento in senso negativo per rispettare il termine di risposta previsto all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. La risposta richiede[va] un esame più approfondito in Germania, del cui esito [le autorità dei Paesi Bassi] sarebbero state informate senza doverne fare richiesta» (v. punto 5 delle sue osservazioni scritte).

27. Il 14 novembre 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha iniziato uno sciopero della fame e della sete.

28. Il 17 novembre 2016 egli ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, lamentando l'omessa decisione in tempo utile sulla sua domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedente asilo, chiedendo a detto giudice di condannare il sottosegretario al pagamento di una penale a decorrere dal giorno della sua omessa statuizione, ingiungendogli di pronunciarsi entro un termine stabilito dal giudice stesso e di corredare tale ingiunzione con una penale supplementare pari a EUR 100 per ogni giorno di ritardo⁹.

29. Intorno al 23 novembre 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha ricominciato a nutrirsi e a bere.

30. Il 22 dicembre 2016 il sottosegretario ha informato il giudice del rinvio di aver ritirato, in data 14 dicembre 2016, la richiesta di ripresa in carico presentata alle autorità tedesche e che la domanda di asilo del ricorrente nel procedimento principale sarebbe stata d'ora in avanti gestita in base alla *Nederlandse Algemene Asielprocedures* (procedura generale d'asilo dei Paesi Bassi).

31. Con decisione del 26 gennaio 2017 il ricorrente nel procedimento principale ha ottenuto lo status di rifugiato.

32. Le parti nel procedimento principale controvertono in merito alla questione se fosse, nel frattempo, scaduto il termine entro cui il sottosegretario era tenuto a statuire sulla domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo, presentata dal ricorrente nel procedimento principale il 24 gennaio 2016.

33. A tal proposito, il ricorrente nel procedimento principale deduce segnatamente che, dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 23 e 25 del regolamento Dublino III per la procedura di ripresa in carico, lo Stato membro competente deve essere stato determinato. In caso di tempestiva risposta negativa alla richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto, la competenza spetta, da tale momento in poi, allo Stato membro richiedente. Pertanto, il termine semestrale per statuire sulla domanda di asilo comincerebbe a decorrere da tale momento. Posto che le autorità tedesche hanno respinto la richiesta di ripresa in carico il 7 aprile 2016, da questa stessa data il Regno dei Paesi Bassi sarebbe divenuto competente ai fini dell'esame della domanda di asilo del ricorrente, di modo che il termine impartito per statuire su tale domanda sarebbe scaduto il 7 ottobre 2016.

34. Per contro, secondo il sottosegretario, il termine per statuire sulla domanda stessa è iniziato a decorrere solo a partire dal 14 dicembre 2016, data in cui il Regno dei Paesi Bassi si è dichiarato competente ai fini del suo esame.

35. Alla luce di quanto sopra, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali di seguito riportate:

«1) Se, in considerazione dell'obiettivo, del contenuto e della portata del regolamento [Dublino III] e della direttiva [2013/32], lo Stato membro richiesto debba deliberare entro due settimane sulla domanda di riesame, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003].

⁹ All'udienza del 16 gennaio 2018 il legale del ricorrente nel procedimento principale nella causa C-47/17 ha confermato che la penale deve essere intesa nel senso che si tratta di una somma da versare per ogni giorno di ritardo, anche per quanto riguarda il passato, rispetto al termine imposto per l'adozione di una decisione da parte dell'autorità amministrativa.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, in considerazione dell'ultimo periodo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], valga in tal caso il termine massimo di un mese, indicato all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [Dublino II] (attualmente divenuto articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III]).
- 3) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se lo Stato membro richiesto, a causa del vocabolo «procura di», utilizzato all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], disponga di un termine ragionevole per deliberare sulla domanda di riesame.
- 4) Qualora si tratti effettivamente di un termine ragionevole entro il quale lo Stato membro richiesto, in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], deve deliberare sulla domanda di riesame, se il decorso di più di sei mesi, come nella fattispecie in esame, configuri ancora un termine ragionevole. In caso di risposta negativa a detta questione, cosa si debba intendere per “termine ragionevole”.
- 5) Quali conseguenze debbano essere ricollegate alla circostanza che lo Stato membro richiesto non deliberi sulla domanda di riesame entro due settimane o un mese, oppure entro un termine ragionevole. Se in tal caso per l'esame di merito della domanda d'asilo dello straniero sia competente lo Stato membro richiedente o lo Stato membro richiesto.
- 6) Qualora si debba considerare che lo Stato membro richiesto divenga competente per l'esame di merito della domanda d'asilo a causa della mancata tempestiva reazione alla domanda di riesame, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], entro quale termine lo Stato membro richiedente, nella fattispecie il convenuto, debba comunicarlo allo straniero».

B. Causa C-48/17

36. Il 22 settembre 2015 il ricorrente nel procedimento principale, cittadino eritreo, ha presentato ai Paesi Bassi una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo. Secondo la banca dati Eurodac, il 9 giugno 2015 egli aveva già presentato una domanda di protezione internazionale in Svizzera.

37. Benché la domanda di pronuncia pregiudiziale non contenga informazioni al riguardo, sembrerebbe risultare dal fascicolo nazionale che il ricorrente nel procedimento principale, dopo aver attraversato il Mediterraneo, è giunto in Italia alla fine del mese di maggio 2015, ove tuttavia le sue impronte digitali non sono state prelevate. In seguito si è recato in Svizzera, dove è giunto l'8 giugno 2015. Il 17 settembre 2015 egli ha lasciato la Svizzera e si è recato, attraverso la Francia, nei Paesi Bassi.

38. Il 20 novembre 2015 il sottosegretario ha presentato alle autorità svizzere una richiesta di ripresa in carico del ricorrente nel procedimento principale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III.

39. Il 25 novembre 2015 le autorità svizzere hanno respinto tale richiesta, in quanto la Confederazione svizzera aveva precedentemente presentato alla Repubblica italiana una richiesta di presa o ripresa in carico, rimasta senza risposta, sicché, a partire dal 1° settembre 2015, la Repubblica italiana sarebbe divenuta competente ai fini dell'esame della domanda d'asilo.

40. Il 27 novembre 2015 il sottosegretario ha presentato alle autorità italiane una richiesta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III ai fini della presa o ripresa in carico del ricorrente nel procedimento principale.

41. Il 30 novembre 2015 le autorità italiane hanno respinto tale richiesta.

42. Il 1° dicembre 2015 il sottosegretario ha presentato alle autorità italiane una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003, e il 18 gennaio 2016 ha inviato alle stesse una lettera di sollecito.

43. Il 26 gennaio 2016 le autorità italiane hanno accettato la richiesta di ripresa in carico del ricorrente nel procedimento principale¹⁰.

44. Con decisione del 19 aprile 2016 il sottosegretario ha rifiutato di esaminare la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo presentata dal ricorrente nel procedimento principale, in quanto la Repubblica italiana sarebbe stata competente per l'esame della stessa.

45. Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso tale decisione. Egli ha inoltre chiesto al giudice del procedimento sommario di vietare al sottosegretario, mediante provvedimento provvisorio, di procedere alla sua espulsione prima della scadenza di un termine di quattro settimane decorrente dal giorno in cui il giudice del rinvio avesse statuito sul ricorso. Con ordinanza del 30 giugno 2016 il giudice del procedimento sommario ha accolto tale domanda di provvedimento provvisorio.

46. Le parti controvertono, in particolare, sulla questione se il sottosegretario sia divenuto competente per l'esame della domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedente asilo presentata dal ricorrente nel procedimento principale il 22 settembre 2015, in quanto le autorità italiane, dopo aver inizialmente respinto la richiesta di presa o ripresa in carico formulata dal sottosegretario, non hanno risposto alla domanda di riesame entro il termine impartito.

47. Alla luce di tutto ciò, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali di seguito riportate:

- «1) Se, in considerazione dell'obiettivo, del contenuto e della portata del regolamento [Dublino III] e della direttiva [2013/32], lo Stato membro richiesto debba deliberare entro due settimane sulla domanda di riesame, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003].
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, in considerazione dell'ultimo periodo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], valga in tal caso il termine massimo di un mese, indicato all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [Dublino II] (attualmente divenuto articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III]).
- 3) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se lo Stato membro richiesto, a causa del vocabolo «beijvert» (procura di), utilizzato all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], disponga di un termine ragionevole per deliberare sulla domanda di riesame.
- 4) Qualora si tratti effettivamente di un termine ragionevole entro il quale lo Stato membro richiesto, in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], deve deliberare sulla domanda di riesame, se il decorso di sette settimane e mezza, come nella fattispecie in esame, configuri ancora un termine ragionevole. In caso di risposta negativa a detta questione, cosa si debba intendere per "termine ragionevole".

10 Benché dal fascicolo sembri emergere che il ricorrente nel procedimento principale non abbia presentato alcuna domanda di asilo in Italia, sicché si tratterebbe nella fattispecie di una presa (e non di una ripresa) in carico, il parere delle autorità italiane relativo all'accettazione del trasferimento fa riferimento all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III. Rilevo inoltre che, secondo la Commissione, l'«8 aprile 2016 l'avvocato dell'interessato ha osservato che l'Italia non [era] divenuta competente il 26 gennaio 2016, bensì il 1° settembre 2015. Il termine semestrale per il trasferimento, sancito dall'articolo 29 del regolamento Dublino III, era quindi già scaduto» (v. punto 23 delle osservazioni scritte della Commissione).

- 5) Quali conseguenze debbano essere ricollegate alla circostanza che lo Stato membro richiesto non deliberi sulla domanda di riesame entro due settimane o entro un termine ragionevole. Se in tal caso per l'esame di merito della domanda d'asilo dello straniero sia competente lo Stato membro richiedente o lo Stato membro richiesto.
- 6) Qualora si debba considerare che lo Stato membro richiesto divenga competente per l'esame di merito della domanda d'asilo a causa della mancata tempestiva reazione alla domanda di riesame, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], entro quale termine lo Stato membro richiedente, nella fattispecie il convenuto, debba comunicarlo allo straniero».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

48. Con decisione del presidente della Corte del 13 febbraio 2016 la causa C-47/17 è stata riunita alla causa C-48/17 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza, atteso che le questioni pregiudiziali sollevate dallo stesso giudice nelle due cause sono sostanzialmente identiche¹¹.

49. Osservazioni scritte sono state depositate dal ricorrente nel procedimento principale nella causa C-47/17, dai governi dei Paesi Bassi, ungherese, del Regno Unito e della Confederazione svizzera, nonché dalla Commissione.

50. Con lettera del 16 ottobre 2017 la Corte ha invitato gli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia a rispondere brevemente a taluni quesiti scritti.

51. I ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause riunite C-47/17 e C-48/17, i governi dei Paesi Bassi e tedesco, nonché la Commissione hanno depositato risposte scritte.

52. I ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause riunite C-47/17 e C-48/17, i governi dei Paesi Bassi, tedesco e del Regno Unito nonché la Commissione hanno formulato osservazioni orali all'udienza tenutasi il 16 gennaio 2018.

V. Analisi

A. Osservazioni preliminari

53. Il principio di reciproca fiducia sotteso al sistema europeo comune di asilo ha condotto il legislatore dell'Unione ad adottare, segnatamente, il regolamento Dublino III, al fine anzitutto di razionalizzare il trattamento delle domande di protezione internazionale e di evitare la saturazione del sistema con l'obbligo che avrebbero taluni Stati di trattare domande multiple introdotte da uno stesso richiedente, e allo scopo inoltre di accrescere la certezza del diritto quanto alla determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo e, così facendo, di evitare il «*forum shopping*»; *tutto ciò con l'obiettivo principale di accelerare il trattamento delle domande nell'interesse tanto dei richiedenti asilo quanto degli Stati partecipanti*¹².

¹¹ Nella quarta questione nella causa C-47/17, i termini «*sei mesi*» sono stati sostituiti nella causa C-48/17 dai termini «*sette settimane e mezza*» e nella quinta questione nella causa C-47/17 i termini «*o un mese*» non ricorrono nella prima frase della quinta questione nella causa C-48/17.

¹² V., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C-394/12, EU:C:2013:813, punti 53 e 54 e giurisprudenza ivi citata). Il corsivo è mio.

54. Il regolamento Dublino III mira pertanto, ai sensi del suo articolo 1, a stabilire criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide¹³.

1. Procedure di presa e ripresa in carico

55. «[A]i sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro è esaminata, in linea di principio, dal solo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento medesimo»¹⁴. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento Dublino III precisa che i criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal capo III del regolamento Dublino III. Tuttavia, oltre ai criteri stabiliti al capo III del regolamento Dublino III, per designare un unico Stato membro come competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, il capo VI di tale regolamento istituisce procedure di presa e di ripresa in carico ad opera di un altro Stato membro che contribuiscono, *alla stessa stregua dei criteri di cui al capo III di detto regolamento*, alla determinazione dello Stato membro competente¹⁵.

56. Le disposizioni che disciplinano le procedure di presa e ripresa in carico istituite dal regolamento Dublino III elencano una serie di termini perentori nonché talune conseguenze in caso di scadenza di tali termini. A mio parere, alla base dei termini perentori stabiliti al capo VI del regolamento Dublino III vi è l'obiettivo di accelerare il trattamento delle domande di protezione internazionale nell'interesse tanto dei richiedenti asilo, quanto degli Stati partecipanti.

13 Dal considerando 4 del regolamento Dublino III emerge che il sistema europeo comune di asilo dovrebbe permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo. Ai sensi del considerando 5 di detto regolamento, «[t]ale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».

14 Sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a. (C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 56). Il capo IV del regolamento Dublino III individua le situazioni in cui uno Stato membro può essere considerato competente per l'esame di una domanda di asilo in deroga a tali criteri.

15 V., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri (C-201/16, EU:C:2017:805, punto 39). Al punto 53 della sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab (C-670/16, EU:C:2017:587), la Corte ha dichiarato che, «anche se le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento mirano a disciplinare la procedura di presa in carico, esse contribuiscono altresì, alla pari dei criteri indicati al capo III di detto regolamento, a determinare lo Stato membro competente, ai sensi del medesimo regolamento. Pertanto, una decisione di trasferimento verso uno Stato membro diverso da quello presso cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata non può essere validamente adottata una volta scaduti i termini che figurano in tali disposizioni».

57. In tal senso, l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che la richiesta da parte di uno Stato membro di presa in carico da parte di un altro Stato membro debba essere formulata quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale¹⁶. Il legislatore dell'Unione ha definito gli effetti della scadenza di tali termini precisando, all'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento Dublino III, che, se la suddetta richiesta non è formulata entro i termini citati, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata¹⁷.

58. Al punto 62 della sentenza del 26 luglio 2017, *Mengesteab* (C-670/16, EU:C:2017:587), la Corte ha dichiarato che, in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, un richiedente protezione internazionale può invocare, nell'ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato all'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento.

59. Inoltre, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, lo Stato membro richiesto dispone di un termine di due mesi per accettare esplicitamente una richiesta di presa in carico¹⁸. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento Dublino III, qualora lo Stato membro richiesto non risponda a tale richiesta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1¹⁹, ciò equivale ad un'accettazione implicita della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona interessata.

60. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento, se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino III stabilisce che se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata.

61. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, qualora lo Stato membro richiesto non risponda a una richiesta di ripresa in carico entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane, previsto quando la richiesta sia basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, ciò equivale all'implicita accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato.

16 V. sentenza del 26 luglio 2017, *Mengesteab* (C-670/16, EU:C:2017:587, punto 51). In deroga a questo primo termine, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Eurodac, tale richiesta dev'essere formulata entro due mesi dal ricevimento della menzionata risposta. Al punto 67 della sentenza del 26 luglio 2017, *Mengesteab* (C-670/16, EU:C:2017:587), la Corte ha dichiarato che emerge dalla formulazione stessa dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III che la richiesta di presa in carico deve essere imperativamente formulata nel rispetto dei termini indicati da tale disposizione.

17 V. sentenza del 26 luglio 2017, *Mengesteab* (C-670/16, EU:C:2017:587, punto 52) Al punto 61 di detta sentenza la Corte ha dichiarato che «l'articolo 21, paragrafo 1, [terzo comma] di detto regolamento (...) prevede, in caso di scadenza dei termini indicati ai due commi che lo precedono, un trasferimento automatico della competenza allo Stato membro al quale la domanda di protezione internazionale è stata presentata, senza subordinare tale trasferimento a qualsivoglia reazione dello Stato membro richiesto». Al punto 54 della medesima sentenza, la Corte ha dichiarato che «[l]e (...) disposizioni [dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III], contribuiscono quindi, in modo determinante, alla realizzazione dell'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 del regolamento Dublino III, garantendo, in caso di ritardo nell'espletamento della procedura di presa in carico, che l'esame della domanda di protezione internazionale sia effettuata nello Stato membro in cui tale domanda è stata presentata, al fine di non differire ulteriormente detto esame con l'adozione e l'esecuzione di una decisione di trasferimento».

18 L'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento Dublino III prevede, in determinate circostanze, il termine di un mese per rispondere alla richiesta ai fini della presa in carico.

19 O del termine di un mese previsto al paragrafo 6.

62. Occorre tuttavia sottolineare che, quando lo Stato membro richiesto risponde negativamente a una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico entro i termini stabiliti dall'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, questo regolamento *non definisce gli effetti di tale risposta*²⁰.

63. A tale riguardo, il regolamento Dublino III non prevede che siffatte risposte negative comportino necessariamente la competenza dello Stato membro richiedente per l'esame della domanda di protezione internazionale²¹. Inoltre, in tali circostanze, il regolamento Dublino III non precisa il termine entro il quale debba essere individuato lo Stato membro competente ai fini della domanda di protezione internazionale²².

64. Nonostante tale imprecisione, ritengo che in sede di attuazione del regolamento Dublino III da parte di uno Stato membro, il diritto a un buon andamento dell'amministrazione, e segnatamente il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate *entro un termine ragionevole*, che rappresenta un principio generale del diritto dell'Unione, trovi applicazione nell'ambito delle procedure espletate dalle autorità nazionali competenti²³. Pertanto, nonostante l'assenza, in alcuni casi, di un termine perentorio, la determinazione dello Stato membro competente deve essere effettuata entro un termine ragionevole.

2. Trasferimenti

65. Nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si riferisce a più riprese al sistema di trasferimento previsto dall'articolo 29 del regolamento Dublino III e al diritto di ricorso di cui all'articolo 27 di detto regolamento.

66. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III, il trasferimento dell'interessato avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi *a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro* di prendere o riprendere in carico detto interessato, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione in caso di effetto sospensivo.

67. L'articolo 29, paragrafo 2, del citato regolamento precisa che se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi²⁴, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Secondo la Corte, detto trasferimento allo Stato membro richiedente avviene di pieno diritto, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l'interessato²⁵.

20 Ad avviso della Commissione, «[i]l regolamento Dublino III non contiene alcuna disposizione di applicazione generale con riferimento al termine entro il quale la determinazione della competenza di uno Stato membro deve essere stata effettuata quando lo Stato membro richiesto ha trasmesso la sua risposta negativa entro il termine previsto dall'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 25, paragrafo 1» (v. punto 3 delle risposte ai quesiti scritti).

21 Resta, infatti, da accertare se i criteri stabiliti al capo III del regolamento Dublino III siano sempre applicabili o se la competenza sia automaticamente trasferita allo Stato membro richiedente.

22 Mi sembra che, al riguardo, il regolamento Dublino III sia piuttosto lacunoso.

23 Sentenza dell'8 maggio 2014, N. (C-604/12, EU:C:2014:302, punti 49 e 50).

24 A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, «[q]uesto termine [di sei mesi] può essere prorogato fino a un massimo di *un anno* se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di *diciotto mesi* qualora questi sia fuggito». Il corsivo è mio.

25 Sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri (C-201/16, EU:C:2017:805, punti 27, 29 e 34). Al punto 39 di tale sentenza la Corte dichiara che «le procedure di presa e di ripresa in carico istituite dal regolamento Dublino III devono, in particolare, essere espletate nel rispetto di una serie di termini imperativi, tra i quali rientra il termine di sei mesi menzionato all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Sebbene queste disposizioni siano intese a disciplinare tali procedure, esse contribuiscono altresì – al pari dei criteri indicati al capo III di detto regolamento – a determinare lo Stato membro competente». Inoltre, al punto 41 di questa stessa sentenza la Corte ha stabilito che «i termini indicati all'articolo 29 del regolamento Dublino III [avrebbero] la finalità di delimitare non solo l'adozione, ma anche l'esecuzione della decisione di trasferimento».

68. L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che il richiedente protezione internazionale abbia diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale, a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto. Inoltre, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III, qualora il diritto nazionale preveda che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere a un organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima, l'organo giurisdizionale adito deve pronunciarsi entro un termine ragionevole e motivare la propria decisione in caso di rigetto di tale domanda.

69. Per quanto riguarda il termine di sei mesi introdotto dall'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, al punto 44 della sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri (C-201/16, EU:C:2017:805) emerge che il richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine stesso.

70. Poiché nella causa C-47/17, le autorità tedesche hanno respinto la richiesta del sottosegretario di presa o di ripresa in carico dell'interessato²⁶ e non hanno neppure risposto alla domanda di riesame del sottosegretario²⁷, mi sembra che, in assenza di una determinazione dello Stato membro competente, la questione di un trasferimento ai sensi dell'articolo 29 del regolamento Dublino III sia prematura, se non addirittura fuori luogo.

71. Rilevo inoltre che, nelle sue osservazioni scritte in merito alla causa C-48/17, la Commissione ha affermato che «[i]l 31 marzo 2016 le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato all'avvocato dell'interessato la loro intenzione di non esaminare la domanda di asilo di quest'ultimo e di trasferirlo verso l'Italia (...). L'8 aprile 2016 l'avvocato dell'interessato ha osservato che la Repubblica italiana non è divenuta competente il 26 gennaio 2016, bensì il 1° settembre 2015. Il termine di sei mesi per il trasferimento, di cui all'articolo 29 del regolamento Dublino III, era pertanto già scaduto. (...) Il 27 settembre 2016, a titolo di integrazione dei motivi di ricorso, l'avvocato dell'interessato ha segnalato che ai fini dell'interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 1560/2003 nonché dell'articolo 29 del regolamento Dublino III sarebbe utile sollevare una questione pregiudiziale, ponendosi infatti la questione di sapere in che limiti la Repubblica italiana sia competente per la domanda di asilo dell'interessato, in quanto non è dimostrato che la Confederazione svizzera abbia prorogato il termine di sei mesi di cui all'articolo 29, informando la Repubblica italiana che l'interessato non poteva essere trasferito dalla Confederazione svizzera, poiché aveva lasciato il paese per una destinazione ignota».

72. Orbene, occorre sottolineare che il giudice del rinvio non ha sollevato alcuna questione relativa all'articolo 29 del regolamento Dublino III. Le sue questioni riguardano infatti esclusivamente l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003. Ne consegue che dinanzi alla Corte non è stata posta la questione se i termini di trasferimento sanciti dall'articolo 29 del regolamento Dublino III siano stati rispettati nelle cause riunite C-47/17 e C-48/17.

3. Articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2013/32

73. L'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 prevede che «[g]li Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame (...)». Inoltre, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda». Secondo questa stessa disposizione, il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per il suo esame ai sensi del regolamento Dublino III, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato membro ed è stato preso in carico dall'autorità competente.

²⁶ V. paragrafo 24 di queste conclusioni.

²⁷ V. paragrafo 25 di queste conclusioni.

74. Ne consegue che il trattamento delle domande di protezione internazionale è *chiaramente successivo* alla determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento Dublino III e, eventualmente, al trasferimento dell'interessato²⁸. Orbene, nonostante la previsione, da parte del regolamento Dublino III di alcuni termini imperativi, la citata determinazione e il trasferimento possono risultare relativamente lunghi nonostante l'esigenza di celerità, ove le procedure di presa o ripresa in carico e di trasferimento siano state avviate e ove l'interessato acceda ai mezzi di ricorso o di revisione con effetto sospensivo di cui dispone²⁹. È quindi impossibile stabilire in astratto un termine massimo, o addirittura un termine ragionevole, ai fini di tale determinazione³⁰, nonostante i tentativi compiuti in tal senso dal giudice del rinvio. Ogni caso deve essere valutato singolarmente.

75. Occorre inoltre rilevare che nella sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab (C-670/16, EU:C:2017:587, punto 102), la Corte sottolinea che le disposizioni del regolamento Dublino III e della direttiva 2013/32 istituiscono procedimenti differenti, che presentano esigenze loro proprie e che sono soggetti, segnatamente in materia di termini, a regimi distinti.

76. È in questo contesto che andranno esaminate le questioni poste dal giudice del rinvio sulla procedura di riesame, come disciplinata dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003.

B. Sulla prima questione pregiudiziale

77. Con la sua prima questione il giudice del rinvio si chiede se, alla luce dell'obiettivo, del contenuto e della portata del regolamento Dublino III e della direttiva 2013/32, lo Stato membro richiesto debba pronunciarsi sulla domanda di riesame prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 entro un termine di due settimane. Tale questione mira segnatamente a chiarire se il termine per la risposta alla domanda di riesame ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 costituisca un termine imperativo per lo Stato membro richiesto, la cui inosservanza determini la competenza di questo Stato membro per l'esame della domanda di protezione internazionale.

78. Prima di esaminare tale questione, è necessario analizzare la natura della procedura istituita dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003, nonché la sua eventuale base giuridica³¹.

28 Ad avviso della Commissione, «[e]merge chiaramente dall'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/32 che il termine (prorogabile) di sei mesi per il trattamento della domanda di asilo inizia a decorrere nel momento in cui è stato determinato lo Stato membro competente ai sensi del regolamento [Dublino III], il richiedente si trova nel territorio di detto Stato membro ed è stato preso in carico dall'autorità competente» (v. punto 72 delle sue osservazioni).

29 Nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte il governo tedesco afferma che, benché il regolamento Dublino III abbia l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, «[n]on è possibile tuttavia ridurre in ogni caso la procedura alla durata più breve possibile, poiché la procedura può prolungarsi in caso di ricorso del richiedente contro [la] decisione o in caso di fuga o di detenzione. In questi casi, il regolamento Dublino III prevede esso stesso un inizio tardivo o una proroga del termine di sei mesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma» (v. punto 5 delle sue risposte ai quesiti).

30 E, di conseguenza, il termine massimo per l'esame di una domanda di protezione internazionale, che inizia a decorrere solo dalla determinazione dello Stato membro competente e solo se le altre condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 sono soddisfatte.

31 Infatti, con la sua lettera del 16 ottobre 2017, indirizzata agli interessati menzionati dall'articolo 23 del suo Statuto, la Corte ha interrogato questi ultimi in ordine alla base giuridica della procedura aggiuntiva di riesame introdotta dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003. Il ricorrente nel procedimento principale nella causa C-48/17 ritiene che il regolamento Dublino III non conferisca alla Commissione alcuna competenza per introdurre una procedura di riesame. Il governo tedesco ritiene che, benché il regolamento Dublino III non contenga alcuna espressa autorizzazione ai fini dell'adozione della procedura di riesame, il regolamento n. 1560/2003 «stabilisca nel suo [considerando 1] che occorre definire alcune modalità concrete per l'effettiva attuazione del regolamento Dublino III. L'obiettivo è segnatamente quello di facilitare il "trattamento" della richiesta. L'articolo 5 del regolamento [n. 1560/2003], che include disposizioni per il trattamento delle richieste in caso di loro rigetto, rientra in tale obiettivo». Il ricorrente nel procedimento principale nella causa C-48/17 ha precisato all'udienza del 16 gennaio 2018 che riteneva che la base giuridica per la procedura di riesame in questione non potesse essere l'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento Dublino III. All'udienza, la Commissione ha sostenuto che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento Dublino II (che corrisponde in maniera imperfetta all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento Dublino III) nonché l'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento Dublino III costituivano la base giuridica dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003. A tale riguardo, il governo dei Paesi Bassi ha aderito alle osservazioni della Commissione.

79. Emerge dal considerando 1 del regolamento n. 1560/2003 che tale regolamento è volto a definire alcune modalità concrete di effettiva attuazione del regolamento Dublino III, «in modo da facilitare la cooperazione fra le autorità degli Stati membri competenti per la loro applicazione, con riguardo sia alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, sia alle domande di informazione e all'esecuzione dei trasferimenti».

80. Come rileva il governo ungherese, «il regolamento n. 1560/2003 non mira a stabilire norme in materia di competenza che non siano prescritte dal regolamento [Dublino III]»³².

81. Infatti, la procedura di riesame istituita dal regolamento n. 1560/2003 non è esplicitamente prevista dal regolamento Dublino III che, come sottolinea il governo tedesco nella sua risposta ai quesiti scritti della Corte, non contiene alcuna espressa autorizzazione ai fini dell'istituzione di una procedura siffatta³³. Lo stesso articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 precisa che la procedura da esso introdotta rappresenta una procedura supplementare il cui obiettivo è, a mio parere, consentire una migliore applicazione del regolamento Dublino III³⁴. Ciò implica che una domanda di riesame non costituisce una nuova richiesta di presa o ripresa in carico³⁵. Inoltre, le norme per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale sono stabilite solo dal regolamento Dublino III³⁶.

32 V. punto 17 delle osservazioni del governo ungherese.

33 Come neppure, del resto, il regolamento Dublino II.

34 E, in passato, del regolamento Dublino II.V., in tal senso, considerando 1 del regolamento n. 1560/2003.

35 Ritengo, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, nonché alla sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab (C-670/16, EU:C:2017:587, punto 67), che, a seguito di una risposta negativa dello Stato membro richiesto, lo Stato membro richiedente possa presentare una nuova richiesta di presa o ripresa in carico, a condizione che siano rispettati i termini imperativi stabiliti dagli articoli 21 e 23 del regolamento Dublino III. Ne consegue che è ipotizzabile, almeno in teoria, la possibilità di richieste di presa o ripresa in carico parallele. Orbene, qualora i termini in questione siano scaduti, lo Stato membro richiedente non può più presentare una simile richiesta. La risposta della Commissione ai quesiti scritti della Corte precisa che «[l]a procedura della domanda di riesame è utilizzata in un numero non trascurabile di casi (2 903 nel 2015, 8 442 nel 2016) e sfocia in un'accettazione in circa un terzo dei casi (nel caso di 1 019 richieste presentate nel 2015 e di 2 489 richieste nel 2016)».

36 Come esporrò al paragrafo 111 delle presenti conclusioni, lo Stato membro richiesto in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 diviene competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale solo se accetta *esplicitamente* tale competenza entro un termine ragionevole.

82. È vero che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003 lo Stato membro richiesto, investito di una richiesta di presa o ripresa in carico, deve motivare il proprio rifiuto, mentre il paragrafo 2 del medesimo articolo dispone che, ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, può sollecitare un riesame della sua richiesta, e ciò entro un termine imperativo³⁷ di tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa³⁸. La stessa disposizione prevede inoltre che lo Stato membro richiesto «procura³⁹ di rispondere entro due settimane»⁴⁰.

83. Aggiungo ancora due riflessioni. Anzitutto, oltre al fatto che, secondo il tenore stesso del testo, il termine di due settimane non è imperativo⁴¹, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 non associa alcuna conseguenza giuridica né all'inosservanza di tale termine, né all'assenza di risposta a una domanda di riesame⁴². Infatti, contrariamente all'articolo 22, paragrafo 7, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 non prevede alcun obbligo, per lo Stato membro richiesto, di prendere o di riprendere in carico l'interessato.

37 Al riguardo, la formulazione del testo non lascia dubbi quanto all'uso di termini imperativi: «Tale facoltà *va* esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa».

38 Al punto 53 delle sue osservazioni, la Commissione osserva che «[i]l regolamento Dublino III e il regolamento n. 1560/2003, adottato in esecuzione di quest'ultimo, contengono una serie di termini a carattere chiaramente vincolante, ma non tutto è soggetto a termini vincolanti. È proprio per questa ragione che non si può adottare un'interpretazione contrastante con una formulazione chiara. Nel caso dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], possono effettivamente crearsi situazioni in cui le autorità dello Stato membro richiesto devono esaminare casi complessi, attinenti ad esempio a minori non accompagnati e ad eventuali familiari; in situazioni di tal genere, un termine breve e vincolante si porrebbe in contrasto con l'obiettivo di designare correttamente lo Stato membro competente. Vi è pertanto effettivamente una considerazione politica alla base del chiaro tenore dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003».

39 Nella versione in lingua spagnola: «se esforzará»; in danese: «bestraeber»; in inglese: «shall endeavour»; in francese: «s'efforce»; in ungherese: «törekszik», e in neerlandese: «zich beijveren».

40 Ritengo, al pari della Commissione, che la locuzione «procura di» e «le analoghe espressioni impiegate nella netta maggioranza delle versioni linguistiche del regolamento siano assolutamente chiare» e non impongano alcun obbligo di rispondere entro due settimane (v. punti 51 e 52 delle sue osservazioni). Il ricorrente nel procedimento principale nella causa C-47/17 ritiene che il termine «zich beijveren» («procura di»), contenuto nella versione in lingua neerlandese delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 possa essere interpretato esclusivamente nel senso che lo Stato membro richiesto è soggetto all'obbligo di compiere ogni possibile sforzo. L'obbligo di compiere ogni possibile sforzo non può significare che lo Stato membro richiesto *deve* rispondere (v. punto 3.1 delle sue osservazioni). Il governo dei Paesi Bassi ritiene che il termine di due settimane sancito all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 non abbia carattere imperativo e che lo Stato membro richiesto non sia tenuto a rispondere entro le due settimane (v. punti da 36 a 38 delle sue osservazioni). Secondo il governo del Regno Unito, «lo Stato membro richiesto deve tentare di rispondere entro un termine di due settimane, ma non è obbligato a farlo. (...) Il termine "procura di" sarebbe svuotato di ogni significato se lo Stato membro richiesto fosse soggetto a un obbligo assoluto di rispondere entro due settimane. Esso precisa che debbono essere compiuti sforzi seri e concreti per rispondere entro tale termine, ma ammette tuttavia che ciò non è sempre possibile per un gran numero di motivi, come, ad esempio, la pressione determinata dal quantitativo di casi trattati dallo Stato membro richiesto o le difficoltà del caso sottoposto ad esame. Lo Stato membro richiesto non è vincolato in modo assoluto al citato periodo di due settimane. (...) Del pari, la situazione può essere distinta rispetto a taluni termini indicati nel regolamento Dublino III: così, ai sensi dell'articolo 22 del citato regolamento, lo Stato membro richiesto "delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta". Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lo Stato membro richiesto "decide (...) quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta». «Quando il legislatore dell'Unione ha inteso imporre un obbligo assoluto, lo ha fatto in termini assai chiari. L'obbligo sancito dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003] è di diversa natura» (v. punti 11, 12 e 14 delle sue osservazioni, il corsivo è mio).

41 Secondo il governo dei Paesi Bassi, tale termine «rappresenta un mero orientamento nei confronti dello Stato membro richiesto». Ad avviso della Commissione, il regolamento n. 1560/2003 non «mira a imporre un termine rigorosamente perentorio, ma piuttosto ad introdurre un orientamento cui attenersi nella misura del possibile». Si tratta dunque di un termine meramente indicativo. La Confederazione svizzera, che ha formulato osservazioni solo sulla prima questione pregiudiziale, è meno perentoria, in quanto afferma che «[i] termini della disposizione depongono nel senso che il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003] è un termine meramente ordinatorio e non un termine a pena di decadenza. Risulta quindi chiaramente, basandosi in particolare su talune versioni linguistiche dell'articolo 5, paragrafo 2, (...) che l'obbligo dello [Stato membro] richiesto di rispondere entro un termine di due settimane non può essere inteso nel senso che la sua inosservanza debba comportare immediatamente talune conseguenze giuridiche. L'obbligo di "procurare" implica, al contrario, una certa flessibilità temporale per rispondere alla domanda di riesame. Lo Stato richiesto può pertanto validamente rispondere alla domanda anche dopo la scadenza del termine di due settimane. Lo scopo del regolamento Dublino III depono tuttavia nel senso che il termine introdotto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 1560/2003 rappresenta un obbligo di massima da rispettare, e non solo un'indicazione temporale inconfidente». Il corsivo è mio.

42 Il governo del Regno Unito osserva che, «contrariamente, ad esempio, agli articoli 22 e 25 del regolamento Dublino III, non è previsto alcun trasferimento automatico della competenza qualora uno Stato membro non risponda (...) entro un termine di due settimane (...)» (v. punto 20 delle sue osservazioni). A parere del governo ungherese, «[v]a rilevato che né il regolamento [Dublino III], né il regolamento n. 1560/2003 associano esplicitamente alcuna conseguenza giuridica all'omessa risposta alla domanda di riesame o al superamento del termine di due settimane previsto a tal fine, e quindi neppure una conseguenza tale da incidere sulla competenza relativa all'esame della domanda di protezione internazionale» (v. punto 18 delle sue osservazioni). Nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte il governo tedesco afferma che «[i]l regolamento Dublino III non prevede alcuna conseguenza giuridica in caso di mancata risposta alla domanda di riesame della richiesta di presa o ripresa in carico. (...) Si noti che, in mancanza di base giuridica nell'ambito del regolamento Dublino III, l'assenza di risposta non può comportare un trasferimento di competenza».

84. In secondo luogo, il regolamento Dublino III non definisce gli effetti di una risposta negativa a una richiesta di presa o di ripresa in carico entro i termini previsti all'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. A mio parere, la procedura di riesame prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 si limita a istituire una consultazione o un dialogo strutturato tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto a seguito di una siffatta risposta negativa, al fine di agevolare, conformemente al regolamento Dublino III, la determinazione dello Stato membro competente, realizzando in tal modo gli obiettivi del regolamento Dublino III. Qualora tale procedura aggiuntiva si concluda entro un termine ragionevole e, di conseguenza, non pregiudichi l'obiettivo di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale nell'interesse tanto dei richiedenti asilo quanto degli Stati partecipanti, essa costituisce uno strumento finalizzato a un'efficace applicazione del regolamento Dublino III. A mio avviso, l'assenza di qualsivoglia carattere imperativo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003⁴³, nonché il suo obiettivo di agevolare l'applicazione del regolamento Dublino III, consentono di scongiurare qualsiasi eccezione di invalidità.

85. Ritengo pertanto che si debba rispondere in senso negativo alla prima questione pregiudiziale: benché lo Stato membro richiesto debba procurare di rispondere a una domanda di riesame entro un termine di due settimane, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003, esso non ha alcun obbligo giuridico di rispondere entro detto termine. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 non associa alcuna conseguenza giuridica all'omessa risposta a una domanda di riesame entro questo stesso termine.

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

86. Con la sua seconda questione, che è posta in caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio si chiede se, alla luce dell'articolo 5, paragrafo 2, ultimo periodo, del regolamento n. 1560/2003, debba applicarsi il termine massimo di un mese previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

87. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 prevede un termine imperativo di tre settimane per la presentazione di una domanda di riesame e un termine consigliabile di due settimane per rispondere alla stessa. Occorre rilevare che l'ultimo periodo di tale disposizione prevede che la procedura «aggiuntiva» ivi prevista non riapra né modifichi in alcun caso i termini di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III⁴⁴.

88. Infatti, la procedura di riesame si distingue nettamente dalle procedure di presa e ripresa in carico di cui al regolamento Dublino III e non ha alcuna incidenza sui termini stabiliti dalle disposizioni di tale regolamento.

⁴³ Come risulta dal tenore stesso di tale disposizione, in particolare dal termine «procura di».

⁴⁴ L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 dispone che «[l]o Stato membro richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento [Dublino II]». Il corsivo è mio. L'articolo 18, paragrafi 1 e 6, e l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino II corrispondono all'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

89. Alla luce di tale distinzione chiara e netta, ritengo che i termini stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 non siano modificati, segnatamente, dalla procedura di ripresa in carico disciplinata dall'articolo 25 del regolamento Dublino III⁴⁵. I termini stabiliti all'articolo 25 del regolamento Dublino III non sono pertanto applicabili alla procedura di riesame di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003.

90. Ritengo quindi che alla seconda questione pregiudiziale debba essere data risposta negativa: il termine massimo di un mese previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non è applicabile nel contesto della procedura di riesame prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003.

D. Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

91. Con la sua terza questione, posta nell'eventualità di una risposta negativa alla seconda questione, il giudice del rinvio si chiede se lo Stato membro richiesto disponga di un termine ragionevole per rispondere alla domanda di riesame. Con la sua quarta questione, posta in caso di soluzione positiva alla terza, il giudice del rinvio si chiede se una durata di sette settimane e mezzo⁴⁶ o di sei mesi⁴⁷ rappresenti una durata ragionevole. In caso di risposta negativa alla quarta questione, il giudice del rinvio si chiede quale termine sia ragionevole.

92. Data la loro connessione, ritengo opportuno esaminare queste due questioni congiuntamente.

93. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 lo Stato membro richiesto deve *procurare* di rispondere ad una domanda di riesame entro un termine di due settimane. Con tale esortazione lo Stato membro richiesto è invitato ad agire in uno spirito di cooperazione al fine di individuare rapidamente lo Stato membro competente⁴⁸. È evidente che se lo Stato membro richiesto non rispetta tale termine indicativo, esso deve comunque rispondere ad una domanda di riesame entro un termine ragionevole, al fine di non compromettere l'obiettivo di celerità nella determinazione dello Stato membro competente ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale e al fine di rispettare il principio di buon andamento dell'amministrazione nonché il principio di effettività.

45 Secondo la Commissione, tali termini non possono quindi essere prorogati, né «comportare un trasferimento di competenza. In altri termini, ciò significa che dopo una risposta negativa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003, uno Stato membro richiesto non può più divenire competente, a meno che non lo accetti esso stesso. Ciò si spiega con il fatto che una domanda di riesame non è una nuova richiesta di ripresa in carico. Una domanda di riesame obbliga lo Stato membro richiesto a riesaminare la situazione e a verificare se intenda mantenere la sua risposta negativa, nulla più di questo. Una diversa interpretazione sarebbe peraltro contraria alla gerarchia delle norme, in quanto consentirebbe ad un regolamento di esecuzione di derogare al regolamento di base». Il corsivo è mio.

46 Causa C-48/17.

47 Causa C-47/17. Nelle cause riunite C-47/17 e C-48/17, il giudice del rinvio rileva che l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 dispone che «[g]li Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Non sembrerebbe pertanto logico considerare che il periodo per il riesame, in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003], della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo possa essere superiore al termine concesso per la decisione in ordine alla domanda d'asilo stessa, la quale deve essere adottata successivamente alla decisione sulla competenza per il trattamento della domanda». Ritengo, in linea con le mie osservazioni svolte al paragrafo 75 delle presenti conclusioni, che i termini di cui alla direttiva 2013/32 e, in particolare, al suo articolo 31, paragrafo 3, siano chiaramente distinti da quelli stabiliti dal regolamento Dublino III e, di conseguenza, da quelli stabiliti dal regolamento n. 1560/2003.

48 Infatti, in virtù del principio di leale cooperazione, enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri devono segnatamente facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti.

94. Pertanto, ciò che rappresenta un termine ragionevole nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 non può essere stabilito ex ante e deve essere valutato di volta in volta, in considerazione delle peculiari circostanze⁴⁹ del caso di specie, pur nel rispetto dell'esigenza di celerità che costituisce il filo conduttore del regolamento Dublino III⁵⁰. Dal momento che tale analisi richiede una valutazione materiale delle circostanze in esame, ritengo che spetti al giudice del rinvio valutare nel singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti⁵¹, se lo Stato membro richiesto si sia attenuto a un termine ragionevole nel rispondere a una domanda di riesame. Invece, come emergerà dalla risposta da me fornita alla quinta e alla sesta questione pregiudiziale, l'omessa risposta entro un termine ragionevole a una domanda di riesame implica che lo Stato membro richiedente deve assumere la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale⁵².

95. Si deve tuttavia ricordare che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 non collega alcun effetto giuridico all'inosservanza del termine di due settimane né, peraltro, al mancato rispetto di un termine ragionevole da parte dello Stato membro richiesto.

96. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che lo Stato membro richiesto deve procurare di rispondere a una domanda di riesame entro un termine di due settimane e in ogni caso entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio stabilire in ciascun caso concreto, dopo aver valutato tutte le circostanze rilevanti, se il termine osservato dallo Stato membro richiesto sia stato ragionevole.

E. Sulla quinta e sulla sesta questione pregiudiziale

1. Argomenti

97. Con la sua quinta e la sua sesta questione, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze dell'omessa risposta dello Stato membro richiesto alla domanda di riesame e, più specificamente, sulla questione se, in questo caso, sia lo Stato membro richiedente o lo Stato membro richiesto ad avere la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

98. Il ricorrente nel procedimento principale nella causa C-47/17 ritiene che, ove lo Stato membro richiesto non risponda entro un termine di due settimane⁵³ o non risponda affatto, lo Stato membro richiedente divenga definitivamente competente per l'esame della domanda d'asilo. Egli ritiene che, «[d]ato che le conseguenze dell'adozione tardiva di una decisione su una domanda iniziale di ripresa in carico sono *espressamente* previste dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento [Dublino III], tale disposizione non può trovare *implicitamente* applicazione alla procedura di riesame. Di conseguenza si deve (...) concludere che, essendo il trasferimento della competenza verso lo Stato membro estremamente radicale, soltanto una disposizione esplicita possa prevedere un trasferimento siffatto. In

49 Secondo il governo del Regno Unito, «[n]on è possibile stabilire che cosa costituisca un "periodo ragionevole", in quanto tale nozione è, per definizione, strettamente connessa alle circostanze. Ciò che è ragionevole dipende dal contesto» (v. punto 22 delle sue osservazioni).

50 Nella causa C-47/17, le autorità tedesche *non hanno risposto alla domanda di riesame del sottosegretario del 14 aprile 2016*. Occorre ricordare che, nella causa C-48/17, le autorità italiane hanno accettato, il 26 gennaio 2016, la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale dell'interessato a seguito di una domanda di riesame del sottosegretario in data 1° dicembre 2015, e a seguito di un sollecito datato 18 gennaio 2016, vale a dire entro un termine *inferiore a due mesi* dopo la presentazione della domanda stessa.

51 La Commissione ha segnalato, a titolo indicativo, che le circostanze e i fattori potenzialmente rilevanti ai fini di tale valutazione sono, «in particolare (...), l'ampiezza dell'indagine e delle misure necessarie all'esame della domanda, nonché il possibile sovraccarico di lavoro delle autorità competenti». Il governo dei Paesi Bassi ritiene che «le seguenti circostanze possano, in particolare, costituire elementi rilevanti per chiarire se il termine sia ragionevole: [1] le autorità competenti dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto hanno dovuto compiere numerose ricerche sulla persona in questione; [2] le autorità interessate dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto hanno dovuto confrontarsi molte volte, ad esempio, per risolvere una divergenza di opinioni; [3] le autorità interessate dello Stato membro richiesto hanno dovuto far fronte a un maggior carico di lavoro procurato, ad esempio, da un enorme afflusso di richiedenti asilo».

52 V. paragrafo 113 delle presenti conclusioni.

53 O entro un termine ragionevole.

assenza di una disposizione specifica ai sensi della quale, nell'ambito di una domanda di riesame, l'omessa risposta implichi la competenza dello Stato membro richiesto, è lo Stato membro richiedente a rimanere competente. Inoltre, [egli] rileva che esiste una fondamentale differenza tra le due procedure. Infatti, nel caso di una procedura di riesame, esiste già un rifiuto esplicito di ripresa in carico, che determina in tal modo la competenza dello Stato membro richiedente. Solo una risposta positiva a una domanda di riesame (entro un termine ragionevole) può, nonostante tutto, determinare la competenza dello Stato membro richiesto».

99. Nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, il ricorrente nel procedimento principale nella causa C-48/17⁵⁴ ritiene che, in caso di risposta negativa dello Stato membro richiesto a una richiesta di presa o ripresa in carico, lo Stato membro richiedente sia in linea di principio competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Egli asserisce che la circostanza che lo Stato membro richiesto muti successivamente parere e sia a questo punto disposto a prendere o a riprendere in carico l'interessato non può più modificare la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale⁵⁵. Secondo il ricorrente nel procedimento principale nella causa C-48/17, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è determinato, secondo i casi, al più tardi al termine di due mesi e mezzo, tre mesi e mezzo, quattro o cinque mesi dopo la presentazione della domanda di protezione. Egli ritiene che, in forza dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, la procedura di esame debba essere condotta a termine entro i sei mesi. Inoltre, egli ritiene che la procedura di riesame non possa applicarsi dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

100. Il ricorrente nel procedimento principale nella causa C-48/17 è del parere che la procedura aggiuntiva di riesame, istituita mediante l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003, non sia stata adottata sul fondamento dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 23, paragrafo 4 o dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento Dublino III, citati come base giuridica nel preambolo del regolamento n. 1560/2003. «Dato che il regolamento Dublino III non conferisce alla Commissione la competenza per adottare una procedura di riesame, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003] è invalido in quanto contrario agli articoli 290 TFUE e 291 TFUE». Egli ritiene parimenti che questa disposizione sia invalida per la ragione ulteriore che la procedura di riesame in essa prevista si pone in contrasto con l'obiettivo illustrato nel considerando 5 del regolamento Dublino III⁵⁶ e con la necessità di una protezione effettiva del diritto di asilo e del diritto di chiunque a ottenere che i suoi casi siano trattati con imparzialità, equità ed entro un termine ragionevole. Infine, detto ricorrente ritiene che la procedura di conciliazione prevista dall'articolo 37 del regolamento Dublino III non possa applicarsi al fine di appianare disaccordi nel caso concreto di un soggetto che chieda la protezione internazionale.

101. Secondo il governo dei Paesi Bassi, «[l]o Stato membro richiesto, ove non fornisca in tempo utile una risposta alla domanda di riesame, non è designato come Stato membro competente». «Dall'omessa menzione in termini espliciti di una siffatta conseguenza all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003] discende che lo Stato membro richiesto non diviene competente per l'esame della domanda di protezione internazionale in caso di superamento del termine di risposta». «Del pari, lo Stato membro richiedente non diviene direttamente lo Stato membro competente nel caso in cui lo Stato membro richiesto non risponda entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003]. Né il regolamento [n. 1560/2003], né il regolamento [Dublino III] precisa[no] che lo Stato membro richiedente acquisisce la competenza in caso di superamento del termine per rispondere a una domanda di riesame».

⁵⁴ Rilevo che questi ha confermato, all'udienza del 16 gennaio 2018, di aver chiesto nel suo ricorso nel procedimento principale che la sua domanda sia esaminata dalle autorità dei Paesi Bassi e non dalle autorità italiane.

⁵⁵ V., per analogia, punto 59 della sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab (C-670/16, EU:C:2017:587).

⁵⁶ Secondo il considerando 5 del regolamento Dublino III, il metodo per determinare lo Stato membro competente «dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi».

102. Questo stesso governo ritiene che il sistema istituito dal regolamento Dublino III implichi che «la competenza dello Stato membro richiedente non discende necessariamente dal superamento del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003]. Infatti, lo Stato membro richiedente dispone di altre opzioni ove la domanda di riesame non dia luogo all'accettazione da parte dello Stato membro richiesto (...). [L]o Stato membro richiedente può concludere, ad esempio alla luce di nuove informazioni ottenute, che è competente un ulteriore Stato membro (...). Così è stato nella causa C-48/17, in cui le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato all'Italia una richiesta di ripresa in carico in base a informazioni che hanno ricevuto dalle autorità svizzere in risposta a una richiesta di ripresa in carico. Analogamente, nuove informazioni che indicano che un altro Stato membro è competente possono ulteriormente emergere nel corso della procedura di riesame (...). Lo Stato membro richiedente dovrà anzitutto dimostrare che, sulla base dei criteri indicati nel regolamento [Dublino III], non può essere individuato alcuno Stato membro competente, o che il trasferimento verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata è impossibile. È solo in quel momento che lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente diviene lo Stato membro competente (articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento [Dublino III])».

103. Il governo del Regno Unito espone che «la risposta a una domanda di riesame interviene *dopo* che è già stata definita la questione della competenza ad esaminare una domanda di protezione internazionale. Per definizione, lo Stato membro richiesto avrà già respinto la richiesta di presa in carico o ripresa in carico, determinando la competenza dello Stato membro richiedente. Il sistema detto "Dublino III" ha quindi raggiunto l'obiettivo perseguito, che è di determinare quale sia lo Stato membro competente. La procedura di riesame delineata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003] prevede la possibilità per lo Stato membro richiedente di contestare la decisione dello Stato membro richiesto, tuttavia – e ciò rappresenta un aspetto essenziale – in un contesto in cui la competenza è già stata accertata».

104. Secondo il governo ungherese, «se uno Stato membro non risponde a una domanda di riesame di una richiesta di ripresa in carico, è la risposta fornita esplicitamente o implicitamente alla richiesta di ripresa in carico iniziale che consente di determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Se lo Stato membro richiesto non risponde entro il termine di un mese o di due settimane alla richiesta di ripresa in carico, allora, conformemente all'articolo 25 del regolamento [Dublino III], la sua omessa risposta implica l'accettazione di tale richiesta e comporta di per sé l'obbligo di ripresa in capo allo Stato membro richiesto. È chiaro, invece, che una risposta negativa non determina la competenza dello Stato membro richiesto».

105. La Commissione ritiene, conformemente alla risposta da essa fornita alla seconda questione pregiudiziale, che «un tempo irragionevolmente lungo impiegato dallo Stato membro interessato per rispondere a una domanda di riesame non può dar luogo a un trasferimento di competenza». Essa afferma che, «in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale nella causa C-47/17, in capo allo Stato membro richiesto non si configura alcuna conseguenza giuridica per il fatto di non aver risposto alla domanda di riesame entro due settimane o entro un termine ragionevole, in quanto tale Stato membro richiesto aveva già rifiutato la richiesta di ripresa in carico entro il termine di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III] e in quanto in seguito non si verifica più alcun trasferimento automatico di competenza verso lo Stato membro richiesto a causa del tempo trascorso. In circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, non si verifica neppure un trasferimento di competenza verso lo Stato membro richiedente, né sulla base del regolamento [Dublino III], né sulla base del regolamento n. 1560/2003: nella causa C-48/17, la competenza era già stata determinata in base a una tacita accettazione di una richiesta di presa in carico, mentre in circostanze quali quelle della causa C-47/17, lo Stato membro richiedente aveva il diritto di considerare un risultato positivo fornito da Eurodac come un elemento probatorio affidabile, in base al quale lo Stato membro richiesto era competente in quanto Stato membro della prima domanda di asilo».

106. Secondo la Commissione, «[c]ontrariamente a quanto sembra ritenere il giudice del rinvio, le autorità dei Paesi Bassi non erano tenute a dichiararsi immediatamente competenti alla scadenza del termine indicativo di due settimane impartito allo Stato membro richiesto per rispondere a una domanda di riesame. I Paesi Bassi non hanno assolutamente adottato un comportamento irragionevole nell'attendere diversi mesi che le autorità tedesche risolvessero il problema (...) loro posto dalle domande di riesame. Infine, i Paesi Bassi si sono dichiarati competenti il 14 dicembre 2016, il che può essere giustificato sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 17 del regolamento Dublino III».

107. Nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, il governo tedesco ritiene che «la risposta negativa dello Stato membro richiesto a una richiesta di presa o ripresa in carico, entro i termini stabiliti, rispettivamente, dall'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, comporta, in linea di principio, la competenza dello Stato membro richiedente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Tale competenza interviene al momento della ricezione, da parte dello Stato membro ricorrente, del rigetto della domanda». Esso aggiunge che, se «lo Stato membro richiesto non risponde entro il termine di due settimane stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003] (...), ciò non implica (...) un trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiesto. Lo Stato richiedente resta competente. Se non è più possibile richiedere nuovamente la presa o ripresa in carico allo Stato membro richiesto in caso di nuove circostanze (...), la data del rigetto del riesame o la scadenza infruttuosa del termine di risposta fissato all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 1560/2003] giustifica la conclusione della procedura di riesame e fa scattare il termine di trattamento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva [2013/32]».

2. *Analisi*

108. A mio avviso, giacché l'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non definiscono gli effetti giuridici di una risposta negativa dello Stato membro investito di una richiesta di presa o ripresa in carico, lo Stato membro richiedente non diviene automaticamente, in quel momento, competente ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale⁵⁷.

109. Infatti, purché siano rispettati i termini perentori previsti agli articoli 21 e 23 del regolamento Dublino III, lo Stato membro richiedente può ancora presentare una nuova richiesta di presa o ripresa in carico presso uno Stato membro diverso dal primo Stato membro richiesto, domanda che potrebbe eventualmente sfociare nella competenza di quest'ultimo Stato membro ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

110. Inoltre, qualora ritenga che la risposta negativa sia basata su un errore di valutazione ovvero disponga di elementi complementari da far valere⁵⁸, lo Stato membro richiedente può sollecitare, entro tre settimane dal ricevimento della risposta stessa, un riesame della sua richiesta di presa o ripresa in carico a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003.

⁵⁷ V. paragrafi 62 e 63 delle presenti conclusioni.

⁵⁸ Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003, una risposta negativa deve essere pienamente motivata.

3. Accettazione esplicita, da parte dello Stato membro, della competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale

111. A mio avviso, inoltre, *a condizione che siano rispettati i criteri di individuazione dello Stato membro competente enunciati dal regolamento Dublino III, in particolare dal suo capitolo III*, lo Stato membro richiesto in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 è competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale qualora accetti *esplicitamente* tale competenza entro un termine ragionevole⁵⁹ alla luce delle circostanze peculiari del caso di specie⁶⁰.

112. Si pone pertanto la questione di stabilire quale sia un termine ragionevole per la risposta a una domanda di riesame. Come già precisato ai paragrafi da 94 a 96 delle presenti conclusioni, è impossibile, a mio avviso, stabilire a priori e in termini astratti che cosa sia un termine ragionevole. È tuttavia opportuno fornire al giudice nazionale alcune indicazioni⁶¹ al riguardo, al fine di garantire, al massimo, la certezza del diritto.

113. Posto che lo Stato membro richiesto ha già risposto negativamente a una richiesta di presa o ripresa in carico e che la risposta alla domanda di riesame deve essere fornita entro un termine indicativo di due settimane, ritengo che, in caso di mancata risposta a una domanda di riesame vertente sulla stessa persona per più di un mese, termine prorogabile a due mesi in caso di circostanze eccezionali, lo Stato membro richiedente debba assumere la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale. Per contro, se lo Stato membro richiesto accetta esplicitamente tale competenza entro un termine ragionevole, esso diviene competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

114. Rammento in proposito che, nella causa C-48/17, in data 26 gennaio 2016 le autorità italiane hanno accettato la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale dell'interessato in seguito a una domanda di riesame del sottosegretario, datata 1° dicembre 2015, e ad un sollecito del 18 gennaio 2016, vale a dire entro un termine inferiore a due mesi dopo la presentazione della domanda stessa.

115. Benché spetti al giudice del rinvio verificare se, alla luce delle peculiari circostanze del caso di specie, il sottosegretario abbia agito con la celerità richiesta, mi sembra comunque che, qualora lo Stato membro richiesto accetti esplicitamente la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale, come avviene nella causa in esame, lo Stato membro richiedente sia tenuto ad informarne l'interessato nel più breve tempo possibile.

116. Il 31 marzo 2016 le autorità dei Paesi Bassi avrebbero comunicato all'avvocato del ricorrente nel procedimento principale nella causa C-48/17 la loro intenzione di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale e di trasmetterla all'Italia, vale a dire oltre due mesi dopo l'accettazione da parte delle autorità italiane, il 26 gennaio 2016, della competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale.

117. A mio modo di vedere, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, le autorità dei Paesi Bassi non hanno agito a tal proposito con la celerità richiesta. Spetta, se del caso, al giudice del rinvio irrogare le sanzioni previste dal diritto nazionale.

⁵⁹ Si rammenti che il termine di due settimane è un termine meramente indicativo. Inoltre, a mio avviso, una risposta in tempo utile equivale a una risposta entro un termine ragionevole.

⁶⁰ È da quel momento che allo Stato membro richiesto compete l'esame della domanda di protezione internazionale. Inoltre, è da tale accettazione esplicita da parte dello Stato membro richiesto che, conformemente all'articolo 29 del regolamento Dublino III, inizia a decorrere il termine di sei mesi per l'esecuzione del trasferimento dell'interessato.

⁶¹ Che non potrebbero in alcun caso essere interpretati come limiti di massima vincolanti.

4. Omessa risposta a una domanda di riesame da parte dello Stato membro richiesto

118. Poiché l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 non attribuisce alcuna conseguenza giuridica all'omessa risposta ad una domanda di riesame entro un termine ragionevole da parte dello Stato membro richiesto, tale omessa risposta non equivale all'accettazione, da parte di questo Stato membro, della competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale.

119. A mio modo di vedere, se lo Stato membro richiesto non risponde⁶² entro un termine ragionevole ad una domanda di riesame, o se rifiuta di accettare la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale⁶³, lo Stato membro richiedente è competente⁶⁴ ai fini di tale esame e deve informarne al più presto l'interessato, che diversamente verrebbe lasciato in una sorta di vuoto giuridico⁶⁵ in cui né lo Stato membro richiedente, né lo Stato membro richiesto sarebbero competenti ai fini dell'esame della sua domanda di protezione internazionale. Una situazione di tal genere sarebbe totalmente inaccettabile nell'ambito del «sistema Dublino III», caratterizzato dalla necessità di garantire la certezza del diritto nella determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e che impone, in tal modo, un obbligo di celerità.

120. Si noti che, nella causa C-47/17, sono trascorsi otto mesi tra la data della domanda di riesame del sottosegretario, trasmessa alle autorità tedesche il 14 aprile 2016, e il 14 dicembre 2016, data in cui il Regno dei Paesi Bassi si è infine dichiarato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale⁶⁶, posto che le autorità tedesche non avevano risposto alla domanda di riesame⁶⁷.

121. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, ritengo tale termine sproporzionato e ingiustificabile, neppure quando gli Stati membri si trovino ad affrontare un afflusso massiccio di richiedenti protezione internazionale, e passibile di sanzione pecuniaria, quale quella prevista dalla legislazione nazionale.

122. Da quanto precede, risulta necessario rispondere alla quinta e alla sesta questione pregiudiziale nei termini seguenti:

- atteso che l'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non definiscono gli effetti giuridici di una risposta negativa dello Stato membro investito di una richiesta di presa o ripresa in carico, lo Stato membro richiedente non diviene automaticamente competente, in quel momento, ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale;
- a patto che siano rispettati i termini perentori sanciti dagli articoli 21 e 23 del regolamento Dublino III, lo Stato membro richiedente può ancora presentare una nuova domanda di presa o ripresa in carico presso uno Stato membro diverso dal primo Stato membro richiesto, domanda che potrebbe eventualmente determinare la competenza, in capo a quest'ultimo Stato membro, ad esaminare la domanda di protezione internazionale;

62 Ritengo che, benché in una risposta si possano invocare circostanze di carattere generale, quale un massiccio afflusso di richiedenti protezione internazionale, essa debba in ogni caso avere specificamente ad oggetto l'interessato.

63 Tale situazione non è in discussione nei procedimenti principali.

64 Per forza di cose.

65 O, quanto meno, in un «limbo giuridico».

66 Va rammentato che il ricorrente in detto procedimento principale ha iniziato uno sciopero della fame e della sete e ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio in ragione della tardività della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale.

67 Nel caso specifico del ricorrente nel procedimento principale nella causa C-47/17, sembra che non vi siano stati solleciti alle autorità tedesche. Risulta inoltre che, nonostante i contatti tra le autorità dei Paesi Bassi e tedesche sul prelievo delle impronte digitali per il sistema Eurodac, la procedura di conciliazione prevista all'articolo 37 del regolamento Dublino III non sia stata avviata. In effetti, secondo la Commissione, tale procedura è stata concepita per i casi di disaccordo persistente tra gli Stati membri su qualsiasi aspetto dell'applicazione del regolamento Dublino III. Essa osserva che *ad oggi* tale procedura *non è mai stata applicata*.

- in seguito a una risposta negativa a una domanda di presa in carico o ripresa in carico entro i termini previsti all'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, se lo Stato membro investito di una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 accetta esplicitamente, entro un termine ragionevole, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale, esso diverrà competente ai fini di tale esame e dovrà informarne l'interessato nel più breve tempo possibile;
- per contro, se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda di riesame entro un termine ragionevole, o se rifiuta di accettare la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale, lo Stato membro richiedente sarà competente per tale esame e dovrà informare l'interessato di tale circostanza nel più breve tempo possibile.

VI. Conclusione

123. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sottoposte dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell'Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi):

- benché lo Stato membro richiesto debba procurare di rispondere entro un termine di due settimane a una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, esso non ha alcun obbligo giuridico di rispondere entro detto termine. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 non associa alcuna conseguenza giuridica all'omessa risposta a una domanda di riesame entro detto termine;
- il termine massimo di un mese previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, non è applicabile nel contesto della procedura di riesame prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003;
- lo Stato membro richiesto deve procurare di rispondere a una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 entro un termine di due settimane e in ogni caso entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio stabilire in ciascun caso concreto, dopo aver valutato tutte le circostanze rilevanti, se il termine osservato dallo Stato membro richiesto sia stato ragionevole;
- atteso che l'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 non definiscono gli effetti giuridici di una risposta negativa dello Stato membro investito di una richiesta di presa o ripresa in carico, lo Stato membro richiedente non diviene automaticamente competente, in quel momento, ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale. A patto che siano rispettati i termini perentori sanciti dagli articoli 21 e 23 del regolamento n. 604/2013, lo Stato membro richiedente può ancora presentare una nuova domanda di presa o ripresa in carico presso uno Stato membro diverso dal primo Stato membro richiesto, domanda che potrà eventualmente determinare la competenza, in capo a quest'ultimo Stato membro, ad esaminare la domanda di protezione internazionale. In seguito a una risposta negativa a una richiesta di presa in carico o ripresa in carico entro i termini previsti all'articolo 22, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, se lo Stato membro investito di una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 accetta esplicitamente, entro un termine ragionevole, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale, esso diverrà

competente ai fini di tale esame e dovrà informarne l'interessato nel più breve tempo possibile. Per contro, se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda di riesame entro un termine ragionevole, o se rifiuta di accettare la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale, lo Stato membro richiedente sarà competente per tale esame e dovrà informare l'interessato di tale circostanza nel più breve tempo possibile.